



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Sez. fallimentare

in composizione monocratica, in persona del dott. Fabio Di Lorenzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di cui al numero R.G. 4498/16 avente ad oggetto: *revocatoria ordinaria e accertamento della simulazione*

TRA

rappresentati e difesi dall'avv.

come da procura in atti

ATTORI

E

e

rappresentati e difesi dagli avv.ti

giusta procura in atti

CONVENUTI

Conclusioni: per tutte le parti come da verbali di causa e scritti difensivi

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 08.07.16, premesso che: sono creditori di in virtù di sentenza di condanna che ha convertito in pignoramento il precedente sequestro



conservativo; in virtù di tale sentenza di condanna è stata pignorata la quota della metà dei beni immobili compresi nella comunione legale dei coniugi e
; con convenzione matrimoniale del 11.4.2006 i coniugi e
hanno sostituito il regime della separazione dei beni a quello della comunione legale; tale atto sarebbe finalizzato a compromettere le ragioni dei creditori; tutto ciò premesso, i predetti attori hanno chiamato in giudizio i coniugi) e
al fine di ottenere la declaratoria di nullità o di inefficacia della convenzione matrimoniale, o di ottenerne in subordine al revoca o la dichiarazione di simulazione.

Si sono costituiti i convenuti, i quali hanno eccepito il difetto di interesse ad agire degli attori, e nel merito hanno chiesto il rigetto della domanda.

Autorizzato il deposito di memorie ex art. 183 c. VI c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

2. Risulta dagli atti che: in data 11.4.2006 i coniugi convenuti, in comunione legale dei beni, hanno stipulato una convenzione matrimoniale con la quale hanno pattuito di sostituire il regime patrimoniale della separazione dei beni a quello della comunione, stabilendo che *"che il regime patrimoniale che regola la loro famiglia sia quello della separazione dei beni con la conseguenza che sin d'ora ciascuno di essi conserverà la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio"*; gli odierni attori hanno ottenuto sequestro conservativo ai danni di (cfr. relazione del custode avv. prodotta da parte attrice); tale ordinanza è stata trascritta in data 28.4.2009 sulla quota della metà dei beni immobili in comunione legale dei coniugi (cfr. relazione del custode avv. prodotta da parte attrice); intanto, in data 16.4.2012 la convenzione matrimoniale è stata annotata nell'atto di matrimonio; all'esito del giudizio di merito, gli odierni attori hanno ottenuto provvedimento di condanna avverso e tale sentenza è stata annotata in data 20.11.2012 a margine della trascrizione del sequestro conservativo (cfr. relazione del custode avv. prodotta da parte attrice); pur se la comunione dei coniugi comprendeva immobili, la convenzione matrimoniale del 11.4.2006 non è stata mai trascritta. Ciò premesso, parte attrice ha affermato di avere interesse ad agire per contrastare l'asserito tentativo di sottrazione alla garanzia generica dei creditori perpetrato da parte convenuta attraverso la convenzione matrimoniale, e in particolare il tentativo di sottrarre alla garanzia dei creditori gli immobili oggetto di pignoramento.

Parte convenuta viceversa ha affermato il difetto di interesse di agire in capo a parte attrice.

In linea generale, l'interesse ad agire deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (ex multis Cassazione civile, sez. VI, 08/05/2017, n. 11204).

Nel caso in esame, al fine di verificare la sussistenza dell'interesse ad agire, occorre chiarire il grado di tutela di cui gode il creditore che ha ottenuto sequestro conservativo poi convertito in pignoramento a seguito della sentenza di condanna. In particolare, quando è emanata una sentenza di condanna il sequestro conservativo si converte in pignoramento, di talché da "*vincolo a porta chiusa*" diviene un "*vincolo a porta aperta*" poiché da tale momento (Cass. n. 3058/19776) gli atti di disposizione del bene saranno inopponibili non solo all'originario creditore sequestrante (inopponibilità che per il creditore sequestrante matura già al momento del sequestro, e, in caso di beni immobili, al momento della trascrizione del sequestro conservativo) ma anche agli altri creditori che intervengono nell'espropriazione. Conseguenza di tale sistema è che per i creditori diversi dal sequestrante il pignoramento derivante dalla conversione di un sequestro conservativo non retroagisce, quanto ai suoi effetti, al momento della concessione della misura cautelare, sicché il creditore intervenuto nella successiva esecuzione - promossa dallo stesso sequestrante o da altri - non può opporre gli effetti del pignoramento, di cui agli artt. 2913 e ss. c.c., agli atti pregiudizievole sui beni del debitore intervenuti tra la concessione del sequestro e il pignoramento, restando l'ipoteca iscritta sull'immobile dopo la trascrizione del sequestro conservativo inopponibile unicamente al creditore sequestrante e non anche ai creditori intervenuti nell'esecuzione (Cass. VI, n. 54/2016). Con specifico riferimento al creditore sequestrante, a seguito della conversione il sequestrante diviene creditore pignorante ed ad esso si estendono gli effetti previsti dall'art. 2919 c.c., e a far data dalla esecuzione del sequestro, a mente dell'art. 2906 c.c. non hanno, dunque, effetto in pregiudizio del debitore sequestrante le alienazioni dei beni sequestrati successive alla esecuzione del sequestro; ai fini della inopponibilità all'acquirente in sede di vendita forzata dei diritti acquisiti successivamente al pignoramento, non rileva la circostanza che i diritti medesimi siano stati acquisiti sulla base di un atto trascritto successivamente al pignoramento del creditore ad istanza del quale la vendita è stata eseguita, allorché alla procedura esecutiva sia stata riunita, ex art. 493, quella derivante dalla conversione di un sequestro conservativo concesso e trascritto anteriormente all'atto



di alienazione (C. 3348/1990). Insomma, con riferimento ai beni immobili (quali i beni per cui è causa), al creditore sequestrante sono inopponibili gli atti di disposizione effettuati dal debitore, anche se pubblicizzati prima dell'annotazione della sentenza di condanna purché dopo la trascrizione del sequestro (successivamente convertitosi in pignoramento).

In base alle stesse allegazioni e agli stessi documenti prodotti da parte attrice, risulta che la citata convenzione matrimoniale con cui i coniugi convenuti hanno sostituito il regime della separazione dei beni a quello della comunione legale, e di cui parte attrice lamenta il fine di sottrazione dei beni alla garanzia patrimoniale dei debitori, non solo non è mai stata trascritta sugli immobili per cui è causa, ma è stata annotata a margine dell'atto di matrimonio dopo la trascrizione del sequestro conservativo (a nulla rilevando l'anteriorità di tale annotazione rispetto alla conversione del sequestro in pignoramento e quindi alla annotazione della sentenza di condanna), per cui l'asserito atto di sottrazione alla garanzia patrimoniale non è comunque opponibile al creditore sequestrante. Ne consegue che parte attrice non ha alcun interesse concreto, specifico e attuale a domandare la nullità o inefficacia o revocazione o accertamento di simulazione di un atto asseritamente distrattivo che non le è opponibile. E tale conclusione non muta neppure alla luce del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva originata dal pignoramento effettuato dagli attori a seguito della conversione del sequestro (provvedimento del mese di agosto 2017 prodotto da parte convenuta unitamente alla comparsa conclusionale), in quanto non solo non è allegata la definitività di tale provvedimento (nel provvedimento è espressamente indicato che la cancellazione della trascrizione del pignoramento è subordinata al passaggio in giudicato del provvedimento stesso), ma anche perché tale provvedimento è successivo alla proposizione della domanda attorea e l'interesse ad agire deve sussistere fin dal momento della proposizione della domanda, non essendo immaginabile un interesse ad agire che viene in esistenza solo successivamente alla proposizione della domanda e nel corso del giudizio (arg. ex Cassazione civile, sez. VI, 08/05/2017, n. 11204 cit.).

Le domande attoree sono quindi inammissibili per difetto di interesse ad agire.

Di conseguenza, va ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda attorea introduttiva del presente giudizio, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.

3. In ragione della peculiarità della vicenda e dei motivi della decisione, sussistono gravi motivi che giustificano la compensazione delle spese di lite.



018
016
018

In ragione della compensazione delle spese di lite, non sussistono i presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c. domandata da parte convenuta.

PQM

Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e domanda, così provvede:

- a) dichiara inammissibili le domande attoree per difetto di interesse ad agire;
- b) ordina la cancellazione della trascrizione delle domande attoree, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, con esonero del Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità;
- c) compensa le spese di lite;
- d) rigetta l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c.

Così deciso in T.A., il 4 giugno 2018.

Il Giudice Unico
dr. Fabio Di Lorenzo

